



REGISTRO REVISORI LEGALI s.r.l.

Società Unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Roma, 1 luglio 2013

Comunicato

*Ai Presidenti e Consiglieri
degli Ordini territoriali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili*

Loro sedi

Egregi Presidenti,

come certamente a Vostra conoscenza, in data 25 giugno 2013 sul sito della Ragioneria Generale dello Stato <http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale> è stata pubblicata la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 21 giugno 2013, concernente la prima formazione del Registro dei Revisori Legali, prevista dall'art. 17, comma 2, del D.M. 145/2012.

Tutti gli iscritti nel Registro dovranno pertanto comunicare, **entro 90 giorni** dalla data di pubblicazione della Determina, le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l'opzione per l'elenco dei revisori attivi o per l'iscrizione nella sezione "inattivi", istituito con D.M. n. 16/2013.

In mancanza di tale comunicazione il revisore, oltre ad incorrere nella sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 39/2010, viene inserito d'ufficio nella sezione del Registro attivi.

Le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro che dovranno essere fornite dalle **persone fisiche**, ex art. 10 del D.M. n. 145/2012, sono le seguenti:

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
- c) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, ovvero, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;
- d) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA;
- e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;
- f) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

- g) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;
- h) eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- i) l'eventuale rete di appartenenza, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro che dovranno essere fornite dalle **persone giuridiche**, ex art. 12 del D.M. n. 145/2012, sono le seguenti:

- a) la denominazione o la ragione sociale;
- b) il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;
- c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia;
- d) i riferimenti necessari per contattare la società, l'eventuale sito internet, il nome del referente ed ogni altra informazione utile che consenta di comunicare con la società;
- e) il numero di partita IVA e/o il codice fiscale della società;
- f) il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale per conto della società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti in essere, assunti ai sensi degli articoli 24 comma 1, lettere b) e d) e 26, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- g) il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- h) il nome, cognome e domicilio dei soci, diversi da quelli indicati alla lettera f), con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- i) ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri medesimi;
- l) la denominazione della eventuale rete a cui la società appartiene, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nel Regolamento attuativo di cui all'articolo

10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con l'indicazione dei nomi e degli indirizzi di tutte le altre società appartenenti alla rete e delle affiliate, ovvero, in alternativa, l'indicazione del sito internet o altro luogo gestito dalla rete e destinato a raccogliere e rendere accessibili al pubblico tali informazioni;

m) la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico.

Le informazioni strumentali del Registro, ex art. 11, comma 1, del D.M. n. 145/2012, che dovranno essere fornite dalle **persone fisiche**, sono le seguenti:

- a) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.

Le informazioni strumentali del Registro, ex art. 13, comma 1, del D.M. n. 145/2012, che dovranno essere fornite dalle **persone giuridiche**, sono le seguenti:

- a) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti, nonché, per ciascun incarico, il responsabile della revisione.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite esclusivamente con modalità telematiche. A tal fine la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto sul proprio sito un'apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.